



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF156

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	BONUS AGGREGAZIONI NEL DECRETO CRESCITA
RIFERIMENTI	ART. 11 DL 34/2019 CIONVERTITO
CIRCOLARE DEL	6/09/2019

Sintesi: il Decreto Crescita ha introdotto un'agevolazione per l'aggregazione delle imprese che prevede:

- il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori di beni materiali/immateriali (compreso l'avviamento)
- iscritti dalla società di capitali avente causa nelle operazioni di fusione/scissione o conferimento d'azienda effettuate a decorrere dal 1/05/2019 fino al 31/12/2022
- per un ammontare massimo di € 5 milioni.

Le imprese partecipanti, fin dal 2° anno precedente a quello di perfezionamento dell'operazione, devono:

- ✓ essere operative
- ✓ non essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%
- ✓ non fare parte di un gruppo societario o essere controllate dal medesimo soggetto persona fisica.

Il riconoscimento dei maggiori valori fiscali decorre dal periodo successivo a quello dell'operazione straordinaria; è prevista la decadenza in caso di cessione del bene entro il 4° anno successivo.

Nella volontà di favorire i processi di aggregazione minimi tra imprese, nella volontà di far aumentare la dimensione media delle imprese italiane, lart. 11 DL 34/2019 convertito ha **reintrodotto il cd. "Bonus aggregazioni"**, finalizzata ad agevolare i processi di aggregazione aziendale tra imprese.



Nota: in passato una misura del tutto analoga era stata introdotta

- dall'art. 1 c. 242 - 249 L. 296/2006: per le operazioni effettuate nel 2007 e 2008
- dell'art. 4 DL 5/2009: per le operazioni effettuate nel 2009.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE AGEVOLATE

L'agevolazione riguarda le **operazioni di aggregazione aziendale** realizzate tramite i seguenti istituti:

- **conferimento** d'azienda (art. 176 Tuir)
- **fusione** (art. 172 Tuir)
- **scissione** (art. 173 Tuir)

## In attesa di conferma

L'agevolazione è riconosciuta per le operazioni straordinarie effettuate:

- **dal 1/05/2019** (data di entrata in vigore del DL 34/2019)
- **fino al 31/12/2022.**




N.B.: rileva il momento in cui l'operazione si considera perfezionata sul piano giuridico (CM 16/2007), e cioè:

- ✓ al momento di iscrizione al Registro imprese dell'atto di conferimento o dell'atto di fusione/scissione
- ✓ o in una data successiva specificata nell'atto (in caso di postdatazione).

## SOGGETTI BENEFICIARI

In relazione ai soggetti che possono beneficiare del bonus, la norma dispone che per le operazioni:

- ➔ di fusione e scissione: si deve trattare di **sole società di capitali** residenti in Italia (art. 73 c. 1 lett. a) TUIR)
- ➔ di conferimento: nulla viene disposto circa la natura della conferitaria e ciò permetterebbe l'estensione dell'agevolazione alle società di persone (tuttavia tale aspetto ha confermato in quanto la RM 233/2008, in relazione ad una fattispecie analoga, aveva escluso dal bonus le società di persone)



**N.B.:** non rileva, al contrario, la natura del soggetto dante causa.

Ad esempio risultano agevolate le seguenti operazioni:

- ✓ il conferimento ditta individuale (anche in contabilità semplificata) in Srl/Spa
- ✓ l'incorporazione di una snc in una Srl o la fusione propria di 2 snc con contestuale trasformazione in Srl
- ✓ la scissione di una snc con beneficiaria costituita in forma di Srl

## REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AGEVOLAZIONE

Per poter fruire dell'agevolazione, la norma prevede siano soddisfatte **entrambe** le seguenti condizioni riferite a **tutti i soggetti partecipanti** all'operazione straordinaria:

- ➔ condizione di **"operatività"**
- ➔ condizione di **soggetti indipendenti tra di loro**

**fin dal 2° anno antecedente** l'operazione straordinaria.

### CONCETTO DI OPERATIVITÀ

In passato la CM 16/2007 aveva ritenuto che:

- ➔ si dovesse fare riferimento all'effettivo svolgimento di un'attività commerciale
- ➔ senza riferimento alla normativa riferita alle "società di comodo"; tuttavia:
  - la CM 16/2007 aveva ritenuto che il superamento del teste ricavi potesse essere preso a riferimento per indagare l'effettiva operatività della società
  - la RM 57/20009 aveva ritenuto che il superamento del teste ricavi non fosse sufficiente, di per sé, ad escludere il fatto che la società potesse considerarsi operativa



**Soggetti esclusi:** non attribuiscono l'agevolazione l'eventuale partecipazione di soggetti che:

- ✓ si sono limitati a costituirsi nel biennio (es: costituzione della Snc senza effettivo esercizio dell'attività; apertura della partita Iva della ditta individuale senza esercizio dell'attività)
- ✓ si sono costituiti da meno di 2 anni.

### CONCETTO DI INDIPENDENZA

Il secondo requisito riferito al fatto che le imprese partecipanti all'operazione di aggregazione:

- a) non facciano parte dello **stesso gruppo societario** (es: se le società Alfa e Beta sono soggette al controllo di Gamma, un'operazione di aggregazione tra di loro non sarà agevolata, anche nel caso in cui si costituisca un soggetto terzo rispetto a Gamma)
- b) non siano soggetti:
  - tra cui **intercorre** una **partecipazione per più del 20% del capitale** (in sostanza nessun soggetto deve essere collegato all'altro/i soggetto/i)
  - **controllati** (direttamente o indirettamente) **da uno stesso soggetto** (art. 2359 c. 1 n. 1) CC), al di fuori di un gruppo societario (cioè nel caso in cui controllante **sia un privato**).



**Controllo:** "il concetto di controllo deve essere esteso, ai fini fiscali, ad ogni ipotesi di influenza potenziale od attuale (al di là dei meri vincoli contrattuali), desumibile anche da circostanze ulteriori ed eventuali come la partecipazione ad un consorzio i cui unici consorziati sono, come nel caso de quo, le due società conferenti oltre ai soci delle medesime società" (RM 468/2008).

## REQUISITI NEL BIENNIO PRECEDENTE

Ai fini della verifica dei requisiti, il biennio va determinato "a ritroso" dalla data di perfezionamento giuridico dell'operazione (non rileva l'eventuale retrodatazione fiscale della fusione/scissione).

Entrambe le condizioni precedenti devono essere soddisfatte (CM 16/2007):


- non solo **al momento in cui viene posta in essere** l'operazione straordinaria
- ma anche, **ininterrottamente**, anche nel corso dei **2 anni precedenti** l'operazione.

### Esempio1

Il sig. Rossi possiede una ditta individuale di metalmeccanica, iscritta alla CCIAA dal 2005. L'azienda viene conferita il 1/10/2019 (data di iscrizione al Registro imprese) nella preesistente Alfa Srl, anch'essa operante nella meccanica di precisione e costituitasi il 15/09/2017.

Il sig. Rossi non possiede direttamente/indirettamente alcuna quota nella Alfa.

I requisiti per il bonus aggregazioni sussisteranno laddove la Srl abbia fin da subito avviato la propria attività di impresa (divenendo "operativa" per più di 2 anni al 1/10/2019).



## RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI

**Affrancamento oneroso:** come noto, nell'ambito delle operazioni di conferimento è possibile che la società conferitaria:

- **iscriva** i beni ad un **valore contabile maggiore** rispetto a quello che possedevano nella contabilità delle imprese danti causa
- proceda ad **affrancare tale disallineamento** con il versamento di una **imposta sostitutiva** (ex art. 176 c. 2-ter Tuir – v. CM 57/2008 - o ex art. 15, co. 10-bis e 10-ter DL. 185/2008 - v. CM 28/2009).

Concetto analogo è previsto nel caso di operazione di fusione o scissione.

### AFFRANCAMENTO GRATUITO DEL DL 34/2019

In deroga a quanto sopra, la norma agevolativa prevede:

- nel **riconoscimento fiscale gratuito** (non vi è alcuna imposta sostitutiva) dei **maggiori valori iscritti** nella contabilità del soggetto risultante dall'aggregazione
- fino ad un **limite massimo di € 5.000.000**.

Più in particolare, il beneficio fiscale consiste:

- ✓ **nel caso di fusione/scissione:** nel **riconoscimento fiscale** (gratuito) **del disavanzo da concambio** che si genera per effetto della fusione o della scissione (che può essere utilizzato per incrementare, con pieno effetto fiscale, i valori dell'attivo della società risultante dall'operazione)
- ✓ **nel caso di conferimento d'azienda** ex art. 176 Tuir: **riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nella contabilità della conferitaria**, rispetto ai quelli riconosciuti in capo al conferente.



**N.B.:** in sostanza l'agevolazione fiscale consiste:

- ✓ nella deducibilità fiscale dei **maggiori ammortamenti** effettuati sui beni così "rivalutati"
- ✓ nel riconoscimento dei maggiori valori per il calcolo della **plusvalenza/minusvalenza** di cessione sia ai fini **Ires** che dell'**Irap**.

### MAGGIORI VALORI AFFRANCABILI

Analogamente agli affrancamenti a titolo oneroso di cui sopra, anche per l'affrancamento gratuito il riconoscimento fiscale dei maggiori valori può essere riferito esclusivamente:

- all'avviamento iscritto dalla dante causa
- all'incremento del valore dei **beni strumentali** (materiali e immateriali), iscritto dalla dante causa.



**Nota:** in sostanza non è ammesso dare rilevanza fiscale al maggior valore iscritto ad altri beni: magazzino, crediti, immobilizzazioni finanziarie, ecc.

### LIMITE MASSIMO

L'operazione di riallineamento gratuito

- opera nel **limite massimo di € 5.000.000**
- in presenza di **maggiori disallineamenti**, la società avente causa:
  - è libera di individuare quali valori considerare fiscalmente riconosciuti (CM 16/2007)
  - o potrà avvalersi del riallineamento a titolo oneroso.

### DECORRENZA

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto:

- ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'Irap
- a decorrere **dall'esercizio successivo** a quello in cui ha **avuto luogo l'operazione**.



**Nota:** anche sotto questo aspetto l'affrancamento gratuito risulta essere più favorevole rispetto a quello a titolo oneroso. Ad esempio, i maggiori valori ex art. 176 c. 2-ter Tuir

- ai fini dell'ammortamenti e plafond delle spese di manutenzione: la rilevanza si ha dal medesimo periodo d'imposta di esercizio dell'opzione
- ai fini delle plus/minusvalenze: i maggiori valori rilevano dal 4° periodo successivo a quello nel quale si è esercitata l'opzione

### DECADENZA – PERIODO DI VIGILANZA

È prevista la decadenza dal beneficio (art. 11 co. 6 del DL 34/2019):

- se **nei primi 4 periodi** dal perfezionamento dell'operazione agevolata
- la società avente causa:
  - procede ad **ulteriori operazioni straordinarie** (es: ulteriore conferimento d'azienda, fusione/scissione, ecc.)
  - o cede il bene strumentale sul quale ha fruito del riallineamento gratuito
- fatta salva la possibilità attivare la procedura di interpello "disapplicativo" (dimostrando che iniziale operazione di aggregazione mantiene la sua valenza economica)

**Termini:** i 4 anni si calcolano partendo dal periodo di imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione straordinaria (es: se effettuata nel 2019, il divieto si applica nel quadriennio 2019-2022)

### EFFETTI DELLA DECADENZA

In caso di decadenza dall'agevolazione, la società è obbligata:

- a liquidare l'IRES/IRAP dovute sul maggior reddito relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti
- nel mod. Redditi relativo al periodo d'imposta nel corso del quale è intervenuta la decadenza
- senza applicazione di interessi o sanzioni.

## ULTERIORI ASPETTI

In generale, il disallineamento tra valori civili fiscali in seguito ad un'opera straordinaria:

- comporta l'obbligo di iscrivere una fiscalità differita (per l'insorgere di disallineamenti temporali)
- di compilare il quadro RV in dichiarazione dei redditi, dove riepilogare disallineamento.

L'operazione di riallineamento gratuito comporta il fatto che tali adempimenti

- ✓ non dovranno essere posti in essere (infatti, il valore civilista è quello fiscali tornano a coincidere)
- ✓ limitatamente ad un disallineamento complessivamente non superiore al limite di €. 5 mil.

### Esempio2

Il 30/06/2019 l'azienda di Alfa Snc (costituita nel 2015) è conferita nella Beta Srl.  
Le due società non sono controllate, nè possiedono partecipazioni tra di esse; l'operazione può fruire del bonus aggregazioni..

### Situazione iniziale (bilanci infrannuali 2019):

Bilancio di **Beta Srl (conferitaria)**:

ATTIVO	Val. cont.	Val. econ.	PASSIVO	Val. cont.	Val. econ.
Immobilizzazioni	1.000.000	4.000.000	Cap. sociale	1.000.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>

Bilancio di **Alfa Snc (conferente)**:

ATTIVO	Val. cont.	Val. econ.	PASSIVO	Val. cont.	Val. econ.
Immobilizzazioni	1.000.000	2.000.000	Debiti	500.000	500.000
Attivo circ.	500.000	500.000	Cap. sociale	1.000.000	-
<b>TOTALE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>TOTALE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500.000</b>

Alfa Snc: le immobilizzazioni sono già al netto dei relativi fondi ammortamento:  
costo storico €. 1.600.000 - F.do amm. 600.000 = €. 1.000.000

Val. econom.. Beta conferitaria: (4.000.000 - 0) **4.000.000** (67%)  
Val. econom. Alfa conferente: (2.500.000 - 500.000) **2.000.000** (33%) (costo fiscale: 1.000.000)  
Valore economico finale: **6.000.000** (100%)

La Beta Srl rivaluta di 400.000 le immobilizzazioni di Alfa ricevute (da €. 1.000.000 ad €. 1.400.000),  
iscrivendo i seguenti valori:

Attivo	Passivo	Note
Immobil. preesistenti 1.000.000	Debiti Conferiti 500.000	<b>Val. fisc. del "ramo d'Az." in Beta:</b> rimane a <b>1.000.000</b> (quello che aveva in capo alla conferente Alfa) <b>Dubbio:</b> Ris. " <b>di utili</b> " (ipotesi prevalente) o " <b>di capitale</b> " <b>Liberamente disponibile</b> (per distribuzione, copertura perdite, ecc.)
Attivo Conferito 1.900.000	Cap. sociale 1.500.000	
	Ris. da Conf. 900.000	
<b>Totale 2.900.000</b>	<b>Totale 2.900.000</b>	

Il disallineamento complessivo è pari ad €. 400.000 e, pertanto

- è interamente riconosciuto ai fini fiscali (in quanto inferiore al limite di 5 milioni)
- l'ammortamento del periodo 2020 (anno successivo a quello dell'operazione di conferimento) sarà calcolato sul nuovo valore di €. 1.400.000, con effetti si fini del IRES che dell'Irap.

La società non deve compilare il quadro RV (ma, presumibilmente, un quadro interno solo per memoria).